

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile**

nelle persone dei seguenti Magistrati:

dr. Domenico Piombo - Presidente

dr. Maria Grazia Deho' - Consigliere

dr. Arnaldo Martinengo Villagana Patatina di Villachiara Ragazzoni - Consigliere rel —
Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. *omissis*/2017 promossa in grado d'appello

DA

UTILIZZATORE – CLIENTE

APPELLANTE

CONTRO

LEASING SPA

APPELLATA

sulle seguenti conclusioni:

Per UTILIZZATORE – CLIENTE

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in riforma totale della appellata sentenza n. *omissis*/2017 del Tribunale di Milano, emessa e pubblicata in data 14/06/17, *contrariis reiectis* :

In via preliminare, disporre la remissione in istruttoria della causa affinché venga ammessa CTU contabile e posti al CTU i seguenti quesiti: "*Verifichi il CTU esaminati gli atti, i documenti e le richieste delle parti; viste le domande di merito, ritenuto che la domanda di accertamento di parte attrice non osta ad una indagine contabile finalizzata a verificare le modalità che hanno regolato il rapporto:*

a) *se vi è presenza di tasso da definirsi usurario. Sul punto, calcoli il CTU, al momento della pattuizione contrattuale fra le parti del leasing di cui è causa, il Tasso globale effettivamente applicato in contratto, includendo in Un unico tasso, come per legge, le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, compresa la maggiorazione per interessi di mora e la penale per estinzione anticipata;*

b) *nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia ai sensi della legge 108/96 effettui il ricalcolo dell'intero leasing espungendo tutti gli interessi ex art 1815 comma 3 c.c., le competenze bancarie e oneri vari, procedendo così, da un lato al ricalcolo e determinazione delle varie rate del leasing (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall'altro procedendo alla quantificazione degli interessi competenze e spese collegate e comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento, versati e non dovuti ";*

In via principale e nel merito:

accertare, e per l'effetto dichiarare che LEASING SPA, per le ragioni di cui in narrativa, ha applicato al contratto di locazione finanziaria n. IF 878682 sottoscritto tra la società LEASING SPA, ora LEASING SPA, e la società UTILIZZATORE – CLIENTE un T.e.g. superiore al tasso soglia ai sensi della legge sull'usura;

accertare, e per l'effetto dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atto, la gratuità del contratto di locazione finanziaria n. IF 878682 sottoscritto tra la società LEASING S.p.A, ora LEASING SPA e la società UTILIZZATORE – CLIENTE;

Sentenza, Corte di appello di Milano, Pres. Piombo, n. 1253 del 21 marzo 2019

accertare, conseguentemente, che LEASING SPA, per le ragioni di cui in narrativa, ha incamerato dalla società UTILIZZATORE – CLIENTE importi non dovuti a titolo di interessi pari, alla data del 31/03/2014, a totali € 68,033,88, e per l'effetto condannarla alla restituzione dell'importo di € 68,033,88, o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora (15/04/2014) al saldo effettivo;

accertarsi e dichiararsi che LEASING SPA non ha agito nel rispetto dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza richiesti nell'esecuzione del contratto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare LEASING SPA alla corretta determinazione del saldo effettivo del contratto di locazione finanziaria n. (omissis), nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società attrice, cagionati con il proprio comportamento professionale illegittimo, da liquidarsi anche in via equitativa;

In via subordinata

accertare, e per l'effetto dichiarare che LEASING SPA, per le ragioni di cui in narrativa, ha applicato al contratto di locazione finanziaria n. (omissis) sottoscritto tra la società LEASING SPA, ora LEASING SPA, e la società UTILIZZATORE – CLIENTE un T.e.g. superiore al tasso soglia ai sensi della legge sull'usura;

accertare, e per l'effetto dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atto, la gratuità del contratto di locazione finanziaria n. (omissis) sottoscritto tra la società LEASING SPA, ora LEASING, e la società UTILIZZATORE – CLIENTE;

accertare, e per l'effetto dichiarare l'eventuale compensazione tra credito oggi vantato dalla società attrice e l'eventuale contrapposto credito asseritamente vantato da LEASING SPA; accertarsi e dichiararsi che LEASING SPA non ha agito nel rispetto dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza richiesti nell'esecuzione del contratto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare LEASING SPA alla corretta determinazione del saldo effettivo del contratto di locazione finanziaria n. (omissis), nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società attrice, cagionati con il proprio comportamento professionale illegittimo, da liquidarsi anche in via equitativa;

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed IVA, come per legge, anche del giudizio di primo grado e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..

Per LEASING SPA

IN VIA PRELIMINARE:

dichiarare l'inammissibilità del presente appello in quanto esperito in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 342 e 434 cpc.

IN VIA PRINCIPALE:

- dichiarare inammissibile e comunque rigettare, poiché destituito di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, l'Appello proposto da UTILIZZATORE – CLIENTE avverso la sentenza n. omissis/2017 del Tribunale Civile di Milano condannare parte attrice al pagamento di una somma pari ad e 15.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, ovvero a quella diversa somma accertata e liquidata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero liquidata anche in via equitativa.

IV. VIA ISTRUTTORIA: *rigettare l'istanza attrice di nomina di consulente tecnico di ufficio, per tutto quanto dedotto in narrativa.*

IN OGNI CASO: *condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, come per legge.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 19 luglio 2017 la **UTILIZZATORE – CLIENTE** con sede in (omissis) appellava la sentenza n. (omissis)/17 del 14 giugno 2017, pubblicata il medesimo giorno, con la quale il Tribunale di Milano, a definizione del giudizio

Sentenza, Corte di appello di Milano, Pres. Piombo, n. 1253 del 21 marzo 2019

n. (omissis)/2016 di RG dalla stessa promosso nei confronti di **LEASING SPA**, ne aveva rigettato le domande — tese ad accertare e dichiarare che la concedente aveva applicato al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. (omissis) sottoscritto in data 26 marzo 2007, un Teg superiore al tasso soglia ai sensi della legge sull'usura e, per l'effetto, ad accertare e dichiarare la gratuità di detto rapporto sinallagmatico e, conseguentemente, a vedere condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 68.033,88, o di quella diversa fosse emersa ad esito del processo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla messa in mora (15.4.2014) al saldo effettivo, e, nel contempo, accertato e dichiarato che la società finanziaria non aveva agito nel rispetto dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza richiesti nell'esecuzione del contratto, a vedere rideterminato il saldo effettivo dovuto da parte sua, condannando, ad esito di detta operazione, la resistente a risarcirle i danni subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa, ovvero, in via subordinata, a disporre la compensazione fra il credito dalla medesima vantato per quanto sopra con l'eventuale, accertando, controcredito di **LEASING S.p.A.** nei propri confronti -, con condanna di essa attrice al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in complessivi € 8.000,00, oltre alle spese generali, nella misura del 15 %, ed alle ulteriori accessorie di legge.

1.2 Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta depositata telematicamente il 13 novembre 2017, con la quale resisteva al gravame, chiedendo, nel contempo, di condannare la procedente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, questa Corte, in composizione parzialmente difforme, con ordinanza riservata del 5 dicembre 2017, depositata il giorno successivo, respingeva l'istanza ex art. 283 cpc formulata da **UTILIZZATORE – CLIENTE** per ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.

1.3 Ad esito di ciò, la causa all'udienza del 13 novembre 2018 veniva incamerata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di successive eventuali repliche.

2.1 Con il primo ed il quarto dei motivi di gravarne., da valutarsi contestualmente, in quanto vertenti sul medesimo tema, **UTILIZZATORE – CLIENTE** censura la sentenza impugnata per omessa, carente e/o insufficiente motivazione relativamente alla mancata allegazione da parte della concedente al contratto di leasing del piano di ammortamento, con violazione dei principi di correttezza e trasparenza bancaria, questione che il primo decidente aveva ritenuto superata, sostenendo che *"è pacifico che a richiesta dell'utilizzatrice, il concedente ha consegnato quanto da questa richiesto"*, quando avrebbe dovuto accertare la carenza originaria di detta documentazione, con violazione del vero e proprio obbligo ex art. 1374 c.c. incombente sulla controparte, come confermato dalle più recenti decisioni dell'Arbitro Finanziario Bancario, e, per ciò, condannare la finanziaria a risarcirle i danni conseguiti da tale inadempimento.

2.2 Tali motivi sono destituiti di fondamento.

2.3 Al riguardo, va premesso che **l'obbligo di consegna del piano di ammortamento è previsto, in realtà, esclusivamente per i rapporti bancari di mutuo** (a tasso fisso) e nei rapporti con i consumatori, categoria in cui certo non rientra la procedente, non assimilabili tout court ai contratti di locazione finanziaria quali quello che ci occupa, ed a nulla valendo il richiamo, del tutto generico e non pertinente, da parte dell'attrice, del disposto di cui all'art. 1374 c.c.; dall'altro lato, l'appellante non ha negato di avere ricevuto tale documentazione (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado dell'appellata), nè, comunque, di essere stata posta in condizioni di conoscere, fin dalla loro insorgenza, le proprie obbligazioni sinallagmatiche, puntualmente descritte nel contratto oggetto di lite (doc. 2 dello stesso fascicolo).

2.4 Del resto, l'attrice non ha provato in alcun modo, né, per vero, ha saputo precisare, quali danni da tale iniziale - peraltro, per quanto detto, ininfluyente - omissione sarebbero discesi a

Sentenza, Corte di appello di Milano, Pres. Piombo, n. 1253 del 21 marzo 2019

proprio carico, il cui accertamento non può certo affidarsi ad una CTU, del tutto inammissibile nella fattispecie, attese l'evidente carattere esplorativo e non potendo il giudice sopperire all'inerzia al riguardo manifestata dalla parte onerata ex art. 2697 c.c., per cui quanto ritenuto in proposito da parte del Tribunale risulta pienamente condivisibile.

3.1 Con i successivi motivi (2° e 3°), che, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente, l'appellante si duole della insufficiente ed errata motivazione della sentenza gravata in punto di violazione della legge antiusura 108/96 ravvisabile nel contratto intercorso fra le parti, perchè si sarebbero dovuti, a suo avviso, al fine del calcolo del Taeg, cumulare gli interessi corrispettivi con quelli di mora, aggiungendo anche i costi ricorrenti per spese di incasso del canone, istruttoria ed esercizio dell'opzione finale di acquisto, con Tan da calcolarsi, a quel punto, in misura pari al 13,081%, quindi, superiore ai limiti dell'usura, senza che su ciò potesse influire la clausola di salvaguardia, ancorchè pattuita nel rapporto di specie; d'altra parte, prosegue la precedente, il Giudice a quo, da un lato, aveva ommesso di valutare adeguatamente le prove dedotte, in particolare, avendo disatteso la propria istanza di ammissione di CTU, dall'altro lato, aveva erroneamente respinto la richiesta formulata da parte sua di rideterminare il saldo di quanto dovuto, una volta accertato il superamento del tasso soglia, avendo ritenuto al riguardo impeditiva di una siffatta pronuncia la propria mancata contestazione degli estratti conto inviati dall'appellata, la loro approvazione tacita o espressa, per contro, secondo l'appellante, non potendo comportare la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità in senso lato o all'efficacia dei singoli negozi o fatti giuridici che costituiscono il titolo della relativa annotazione, l'incontestabilità delle risultanze del conto, derivante dalla mancata loro impugnazione, riferendosi ai soli, rispettivi, accrediti ed addebiti, considerati nella loro realtà fattuale, senza estendersi alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia e ricavabili dalla corretta esegesi del combinato disposto di cui agli artt. 1857 e 1832 c.c..

3.2 Tali motivi sono infondati.

3.3 Va, al riguardo, in primo luogo, rammentato che il giudice adito, come già più volte osservato da questa Corte (cfr. ex multis, la sentenza n. 5674 del 18 dicembre 2018), è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze, anche istruttorie, che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (v. anche, in materia: Cassazione, sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).

3.4 Ed, in proposito, va considerato che, in sostanza, l'appellante si è limitata a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto, acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile, oltre che adeguatamente ed analiticamente motivata.

3.5 Al riguardo, va rammentato che, ai fini di cui all'art. 100 cpc, la parte che agisce in giudizio deve dimostrare, oltre che la propria legittimazione, **anche il proprio concreto interesse ad ottenere una statuizione, decisamente carente allorquando sia costituita da una mera utilità astratta**, tesa ad ottenere una soluzione di una questione giuridica, senza, tuttavia, potere ottenere dalla stessa riflessi pratici in proprio favore; pertanto, è inammissibile un'azione con la quale si ipotizzi la mera violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande proposte e che sia diretta ad ottenere l'emanazione di una statuizione priva di rilevanza concreta (ex multis, cfr.: Cassazione, 14574/2010).

Sentenza, Corte di appello di Milano, Pres. Piombo, n. 1253 del 21 marzo 2019

3.6 Orbene, calati i surriferiti al caso di specie, osserva il Collegio come sia in causa pacifico che **UTILIZZATORE – CLIENTE** non abbia mai corrisposto ad **LEASING SPA** tassi di mora durante la vigenza contrattuale e che, d'altra parte, gli interessi corrispettivi fossero stati pattuiti pacificamente entro soglia (nella misura del 4,661%, quando il relativo tasso per l'usura era fissato al 9,525 %), come dedotto dall'appellata, senza alcuna eccezione, nè contestazione sul punto da parte dell'attrice.

3.7 Non vi è, quindi, concreto interesse ex art. 100 cpc in capo alla precedente ad ottenere una pronuncia volta alla declaratoria della dedotta nullità per usura dei tassi di interesse in questione, il che supera anche le istanze istruttorie in proposito formulate dalla medesima ed, in specie, la CTU, che appare *ictu oculi* ininfluyente ai fini della decisione, oltre che, in ogni caso, inammissibile, in quanto, come anticipato, meramente esplorativa.

3.8 Del resto, pur tenendo conto dei principi recentemente espressi dalla giurisprudenza del Supremo Collegio in materia (v. Cassazione, sentenza n. 27442/18 del 30 ottobre 2018), **si deve osservare che per gli interessi di mora fra le parti era stata concordata apposita clausola di salvaguardia** (n. 11 delle condizioni generali, sottoscritta anche specificamente dall'appellante ex art. 1341 c.c., v. doc. 2 del fascicolo di prime cure dell'appellata), che si ritiene pienamente valida, in quanto tesa non ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, ma, al contrario, a mantenere detti tassi, fin dall'origine, con previsione valevole anche per il futuro, in caso di oscillazioni medio tempore fossero intervenute, entro la predetta soglia.

Da qui, la conseguente non applicabilità alla fattispecie di quanto previsto dalla legge 108/96 invocata dall'attrice.

Ciò, anche perché, in virtù di detta clausola, nel rapporto di specie non si sarebbe mai potuto superare in concreto il tasso soglia dell'usura, fermo restando che, ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione dell'art. 2, quarto comma, della Legge 108/96 in ragione delle relative pattuizioni, non si devono cumulare gli interessi corrispettivi con quelli moratori, siccome aventi diversa ragion d'essere, gli uni, costituendo la normale remunerazione del capitale investito dalla concedente, gli altri, operando la loro applicazione solo in presenza dell'inadempimento del conduttore, assumendo natura di penale preconcordata, in via forfetaria, tra le parti e, quindi, da mantenersi distinti, anche concettualmente, dai primi, a tacere che l'applicazione dei predetti tassi moratori scatta soltanto nel momento patologico del rapporto sinallagmatico, allorquando si concretizzi la volontà del debitore di non adempiere le proprie obbligazioni, assumendosene le conseguenti responsabilità, per cui non appare nemmeno corretta sotto il profilo logico e matematico, prima che giuridico, la pretesa di compiere la sommatoria dei due tassi in discussione.

19 A ciò, si aggiunga che non risulta, in concreto, provato dalla documentazione prodotta in atti che nel caso di specie la finanziaria abbia applicato tassi di interesse più elevati di quelli indicati in contratto od usurari, tanto meno in ragione dell'addebito di ulteriori oneri, che, secondo la precedente, avrebbero incrementato la reale misura degli importi a dovuti a tale titolo; sicché la pattuizione relativa alla determinazione del corrispettivo, anche considerata la più volte menzionata clausola di salvaguardia, non può certo nella fattispecie ritenersi affetta da nullità.

Ed, infatti, va osservato, in proposito, da un lato, che nel testo negoziale sono esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità dei versamenti dovuti per i singoli canoni di leasing, oltre che dei tassi di interesse, corrispettivi e di mora, e delle spese di gestione predeterminate, il che consentiva agevolmente, fin dalla stipulazione, all'utilizzatrice di comprendere con precisione l'entità degli oneri a proprio carico e, dall'altro lato, che, in ogni caso, all'appellante, per sua stessa ammissione, la finanziaria aveva regolarmente anche trasmesso gli estratti conto delle operazioni eseguite in vigenza del sinallagma, in tal modo

Sentenza, Corte di appello di Milano, Pres. Piombo, n. 1253 del 21 marzo 2019

mantenendola costantemente informata sull'andamento del contratto, senza che **UTILIZZATORE – CLIENTE** abbia mai contestato alcunché al riguardo, tanto meno relativamente alle relative appostazioni, per cui pienamente a ragione il Tribunale ha concluso in proposito per l'infondatezza della domanda attorea, volta ad ottenere dalla concedente una rideterminazione del saldo, diverso da quello ricavabile dal contratto di locazione finanziaria in questione; da ciò, deriva altresì che, poiché l'accordo negoziale per cui è causa soddisfaceva pienamente le esigenze di determinatezza e trasparenza cui sono funzionali le disposizioni di cui agli artt. 1346 c.c. e 117 del Tub, le doglianze sul punto della precedente - al pari di quelle relative alla dedotta mancata iniziale allegazione del piano di ammortamento, di cui si è già più sopra argomentato, o all'ipotizzata violazione da parte dell'appellata del combinato disposto di cui agli artt. 1857 e 1832 c.c., le cui norme, peraltro, sono dettate in tema di conto corrente bancario, della cui applicabilità anche al rapporto di leasing è bene dato dubitare - non possono che essere rigettate, al pari di quella di restituzione delle somme pagate a titolo di interessi (corrispettivi) nel corso del rapporto.

Quanto sopra supera anche la questione prospettata dall'attrice con riferimento alle modalità di determinazione del TEGM e del TAN, posto che gli stessi nemmeno vengono calcolati sulla base degli interessi moratori

4.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, porta al rigetto dell'appello proposto da **UTILIZZATORE – CLIENTE** avverso la sentenza n. (omissis)/17 del 14 giugno 2017 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va confermata integralmente; ciò, anche in punto di spese, correttamente liquidate dal Giudice di prime cure a carico dell'attrice in ragione della sua, qui riaffermata, soccombenza.

4.2 Anche le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura (considerata la media complessità delle questioni trattate) e all'attività difensiva effettivamente svolta, applicati i parametri introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018, seguono la soccombenza della precedente, esclusa, peraltro, la sua condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc sollecitata dalla difesa della resistente, risultando carente l'elemento soggettivo di cui alla citata norma e considerata la mancata dimostrazione da parte della stessa di un pregiudizio sofferto, diverso da quello coincidente con la sopportazione delle spese di lite, che trova adeguato ristoro nel relativo regolamento secondo il principio della soccombenza anche per quanto attiene il disposto di cui all'art. 96, terzo comma, cpc, ritenendo la Corte che le particolarità della questione, sia in astratto, che in concreto, escludano che possano ravvisarsi nella fattispecie gli estremi di una lite temeraria o un comportamento di abuso del proprio diritto di azione e di difesa da parte di **UTILIZZATORE – CLIENTE**.

4.3 Sussistono, invece, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma I - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **UTILIZZATORE – CLIENTE** avverso la sentenza n. (omissis)/17 del 14 giugno 2017 del Tribunale di Milano, così provvede:

1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che per l'effetto conferma integralmente;

Sentenza, Corte di appello di Milano, Pres. Piombo, n. 1253 del 21 marzo 2019

2) condanna l'appellante **UTILIZZATORE – CLIENTE** alla rifusione in favore di **LEASING SPA** delle spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 9.515,00 (di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva ed € 4.860,00 per la fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;

3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, co i come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.

19 febbraio 2019.

Resa pubblica deposito in Cancelleria
OGGI 21.03.2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS